

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

N. 3506

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri

(PRODI)

e dal Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali

(BASSANINI)

di concerto col Ministro di grazia e giustizia

(FLICK)

e col Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica

(CIAMPI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 7 SETTEMBRE 1998

Delegificazione e codificazione di norme concernenti
procedimenti amministrativi – Legge di semplificazione 1998

INDICE

Relazione	<i>Pag.</i>	3
Relazione tecnica	»	7
Disegno di legge	»	9
Allegato 1	»	17
Allegato 2	»	25
Allegato 3	»	30

ONOREVOLI SENATORI. - Il presente disegno di legge attua il disposto dell'articolo 20, comma 1, della legge 15 marzo 1997, n. 59, secondo cui «il Governo, entro il 31 gennaio di ogni anno, presenta al Parlamento un disegno di legge per la delegificazione di norme concernenti procedimenti amministrativi, anche coinvolgenti amministrazioni centrali, locali o autonome, indicando i criteri per l'esercizio della potestà regolamentare, nonché i procedimenti oggetto della disciplina».

Il disegno di legge, tuttavia, non si limita ad applicare l'articolo 20, ma agisce in diverse direzioni, tutte orientate a rendere più efficace l'attività preordinata alla semplificazione procedimentale.

In questo senso, il provvedimento può essere così sintetizzato:

a) individua dettagliatamente 48 procedimenti da semplificare; 14 tipi di procedimenti omogenei (attualmente disciplinati in modo diversificato in funzione della amministrazione competente) da semplificare e regolare in modo uniforme e 7 materie da codificare attraverso la redazione di appositi testi unici;

b) integra i criteri generali di attuazione della semplificazione e definisce in modo più puntuale il concetto di codificazione. In questo modo si è ritenuto preferibile (per evidenti esigenze di uniformità di disciplina) perfezionare i principi generali in materia di semplificazione (riferibili ad una pluralità di procedimenti), piuttosto che definire in termini puntuali e dettagliati i criteri relativi alla disciplina di ciascun tipo di procedimento;

c) istituisce una speciale Unità per la semplificazione, che, nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei ministri, assume un importante ruolo di supporto nell'attività

normativa di semplificazione e regolamentazione;

d) prevede la possibilità di attribuire al Consiglio di Stato il compito di redigere gli schemi normativi;

e) introduce l'analisi dell'impatto della regolamentazione (AIR), intesa a verificare i prevedibili effetti degli atti normativi incidenti sulla materia organizzativa e procedimentale;

f) disciplina l'attività di codificazione delle norme regolamentari e legislative per settori omogenei, relativi alle materie oggetto di semplificazione, attraverso la redazione di testi unici.

Il disegno di legge proposto è stato elaborato all'esito di un ampio dibattito che ha coinvolto tutte le amministrazioni, e tiene conto delle indicazioni emerse nelle riunioni preparatorie del Consiglio dei ministri, volte essenzialmente a definire il ruolo della unità per la semplificazione.

I PROCEDIMENTI OGGETTO DI SEMPLIFICAZIONE

Il comma 1 dell'articolo 1 rinvia agli allegati 1 e 2 per l'individuazione dei procedimenti oggetto di delegificazione, compilati sulla base delle indicazioni fornite dalle diverse amministrazioni interessate.

LA CONSULTAZIONE DELLE ORGANIZZAZIONI PRODUTTIVE

L'articolo 1, comma 2, affida ad un apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri il compito di individuare forme stabili di consultazione con le organizzazioni produttive e le categorie in-

teressate ai processi di regolazione e semplificazione.

In tal modo si intende istituzionalizzare ed incentivare una prassi già diffusa nella prima applicazione dell'articolo 20 della legge n. 59 del 1997, che ha fornito alcune utili indicazioni.

L'INTEGRAZIONE DEI CRITERI DI SEMPLIFICAZIONE PROCEDIMENTALE

L'articolo 2 provvede alla integrazione dei criteri di semplificazione procedimentale, apportando alcune modifiche all'articolo 20 della legge n. 59 del 1997, nel solco delle innovazioni già introdotte dalla legge 16 giugno 1998, n. 191.

LE COMPETENZE NORMATIVE DELLE REGIONI E DEGLI ENTI LOCALI

Particolarmente significativa è la modifica al comma 2 del citato articolo 20, relativo alle ipotesi di procedimenti di pertinenza delle comunità territoriali. Il testo attualmente vigente prevede che la legge di semplificazione annuale individui i procedimenti attribuiti alla potestà normativa delle regioni e degli enti locali, indicando i principi che restano regolati con legge della Repubblica.

Secondo la nuova formulazione, invece, l'individuazione dei procedimenti o dei singoli aspetti del procedimento che possono essere autonomamente disciplinati dalle regioni e dagli enti locali è effettuata dal Governo in sede di attuazione della delegificazione, secondo la procedura del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 (che ridisegna la struttura e le competenze della Conferenza permanente unificata Stato-Regioni-Città).

I NUOVI CRITERI DI SEMPLIFICAZIONE

L'articolo 2, inoltre, introduce due nuovi criteri e principi per i regolamenti di delegificazione:

- 1) disciplina di tutti gli aspetti organizzativi e delle fasi del procedimento;
- 2) adeguamento alle tecnologie informatiche.

LA DELEGIFICAZIONE DELLE NORME SOPRAVVENUTE

L'articolo 2, comma 1, lettera c), chiarisce, poi, che i riferimenti alle norme regolanti i procedimenti da delegificare si intendono sempre estesi anche alle successive disposizioni modificative.

La norma riproduce, in sostanza, il contenuto precettivo dell'articolo 1, comma 19 (riferito, peraltro, ai regolamenti adottati in fase di prima applicazione dell'articolo 20 della legge n. 59 del 1997), della legge n. 191 del 1998.

La lettera d) dello stesso articolo 2, comma 1, sopprime il primo periodo del comma 11 dell'articolo 20 della legge n. 59 del 1997, concernente la delega annuale per la predisposizione di testi unici legislativi o regolamentari. La materia viene infatti regolata dal successivo articolo 5, concernente la codificazione delle norme legislative e regolamentari.

GLI ILLECITI AMMINISTRATIVI

Il comma 2 affronta il problema concernente gli effetti della delegificazione sugli illeciti amministrativi disciplinati da norme di rango primario. Per conciliare le esigenze garantistiche sottese al principio di legalità espresso dalla legge 24 novembre 1981, n. 689, con la necessità di attuare la più ampia delegificazione e semplificazione amministrativa, la norma prevede la possibilità di delegificare le nor-

me che prevedono obblighi la cui violazione costituisce illecito amministrativo, conservando il relativo trattamento sanzionatorio.

L'UNITÀ PER LA SEMPLIFICAZIONE DELLE NORME E DELLE PROCEDURE

L'articolo 3 prevede la costituzione, nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei ministri, di una Unità per la semplificazione delle norme e delle procedure, costituita da 25 esperti (per un periodo non superiore a tre anni, non immediatamente rinnovabile) ed assistita da una segreteria tecnica di 40 unità di personale, oltre al dirigente.

L'Unità fornisce agli uffici legislativi della Presidenza del Consiglio dei ministri e del Ministro eventualmente delegato per la funzione pubblica il supporto occorrente a dare attuazione ai processi di delegificazione, semplificazione e codificazione.

Ai lavori dell'Unità può, altresì, partecipare, per l'amministrazione direttamente interessata dal provvedimento in esame, un rappresentante designato dal Ministro competente.

I commi 6 e 7 stabiliscono che con la relazione annuale di semplificazione il Presidente del Consiglio dei ministri fornisce indicazioni sull'attività dell'Unità, tracciando un bilancio complessivo dell'attività di semplificazione.

L'ANALISI DELL'IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE (AIR)

L'articolo 4 prevede una importante innovazione: tutti gli schemi normativi predisposti dal Governo, disciplinanti, anche in parte, aspetti organizzativi o procedurali, sono accompagnati da una relazione contenente l'analisi dell'impatto della regolamentazione (AIR).

Secondo il comma 2, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sono

individuati, anche a titolo sperimentale, i tempi e le modalità di effettuazione dell'AIR su ambiti definiti di materie.

LA CODIFICAZIONE DELLE NORME REGOLAMENTARI E LEGISLATIVE

L'articolo 5 disciplina l'attività di codificazione delle norme regolamentari e legislative per settori omogenei, relativi alle materie oggetto di semplificazione, attraverso la redazione di testi unici.

Detti testi unici:

individuano le norme vigenti e quelle implicitamente abrogate;

apportano le necessarie modifiche di coordinamento, indicando la corrispondenza tra le fonti originarie e le norme inserite nel testo unico;

indicano espressamente le norme che, pur non contenute nel testo unico, restano comunque in vigore;

sono aggiornati almeno ogni sette anni dalla loro entrata in vigore.

L'EMANAZIONE DEI TESTI UNICI

I testi unici sono emanati con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro per la funzione pubblica di concerto con i Ministri interessati, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari e del Consiglio di Stato. Decorsi trenta giorni dalla richiesta di parere alle Commissioni, i testi unici possono essere comunque emanati.

La disposizione riproduce, in sostanza, l'*iter* di formazione dei regolamenti di semplificazione, disciplinato dall'articolo 20, comma 3, della legge n. 59 del 1997.

In alternativa, i testi unici possono essere predisposti dal Consiglio di Stato, che può avvalersi della collaborazione di esperti in materie non giuridiche.

NORME FINALI

L'articolo 6 contiene norme finali e di coordinamento.

I commi 4 e 5 dettano alcune norme relative al personale in servizio presso il Dipartimento della funzione pubblica.

L'articolo 7 contiene la norma di copertura finanziaria.

RELAZIONE TECNICA

ART. 3. - (commi 1 e 4).

Per la corresponsione dei compensi ai 25 componenti dell'Unità per la semplificazione è prevista una spesa di 2 miliardi di lire in ragione d'anno (mediamente 80 milioni di lire annue per componente). Un ulteriore onere di circa 1 miliardo e 200 milioni di lire in ragione d'anno è da preventivare in connessione con il collocamento fuori ruolo dei componenti dell'Unità. Si ipotizza, in particolare, la sostituzione, nell'amministrazione di provenienza, di circa la metà dei componenti (100 milioni di lire annue (stima retributiva media) x 12 unità di personale da sostituire = 1.200 milioni di lire).

(comma 5)

Costo annuo di un dirigente incaricato di un ufficio dirigenziale generale = lire 158 milioni.

Costo annuo di n. 10 unità da assumere con contratto a tempo determinato = lire 500 milioni.

Le restanti unità vengono assunte con le procedure di cui all'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, attraverso la mobilità o il ricorso agli istituti del comando o del fuori ruolo.

ART. 5. - (comma 5)

Costo medio annuo di n. 5 esperti di cui può avvalersi il Consiglio di Stato: 40 milioni di lire x 5 = 200 milioni di lire

ART. 6.

Costo differenziale da sostenere per il trattamento accessorio, ivi compreso il compenso per lavoro straordinario, da corrispondere al personale di cui al comma 22 dell'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 (differenza media tra gli importi percepiti presso l'amministrazione di provenienza e quelli spettanti al personale corrispondente della Presidenza del Consiglio dei ministri): lire 17,1 milioni X 50 unità di personale = lire 855 milioni annui.

ONERE COMPLESSIVO

Lire 710 milioni per l'anno 1998 (ipotizzando la piena operatività degli effetti dal 1° ottobre). Lire 4915 milioni per gli anni 1999 e 2000. Lire 4060 milioni annui a decorrere dall'anno 2001.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Delegificazione di norme e regolamenti di semplificazione)

1. In attuazione dell'articolo 20, comma 1, della legge 15 marzo 1997, n. 59, sono emanati regolamenti ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, per la delegificazione e la semplificazione dei procedimenti amministrativi di cui agli allegati 1 e 2 della presente legge. I regolamenti si conformano ai criteri e principi e sono emanati con le procedure di cui all'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, e agli articoli 2, 3 e 4 della presente legge.

2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sono individuate forme stabili di consultazione delle organizzazioni produttive e delle categorie interessate ai processi di regolazione e semplificazione.

Art. 2.

(Integrazione dei criteri di semplificazione procedimentale)

1. All'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. In sede di attuazione della delegificazione, il Governo individua, con le modalità di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, i procedimenti o gli aspetti del procedimento che possono essere autonomamente disciplinati dalle regioni e dagli enti locali.»;

b) al comma 5, dopo la lettera g-quinquies), introdotta dall'articolo 1, comma 17,

della legge 16 giugno 1998, n.191, sono aggiunte le seguenti:

«g-sexies) regolazione, ove possibile, di tutti gli aspetti organizzativi e di tutte le fasi del procedimento;

g-septies) adeguamento delle procedure alle nuove tecnologie informatiche.»;

c) dopo il comma 5 è inserito il seguente:

«5-bis. I riferimenti a provvedimenti normativi contenuti negli elenchi di procedimenti da semplificare di cui all'allegato 1 alla presente legge e alle leggi di cui al comma 1 del presente articolo si intendono estesi ai successivi provvedimenti di modificazione.»;

d) il primo periodo del comma 11 è soppresso.

2. Dopo l'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, è inserito il seguente:

«Art. 20-bis. - 1. I regolamenti di delegificazione possono disciplinare anche i procedimenti amministrativi che prevedono obblighi la cui violazione costituisce illecito amministrativo e possono, in tale caso, alternativamente:

a) eliminare detti obblighi, ritenuti superflui o inadeguati alle esigenze di semplificazione del procedimento; detta eliminazione comporta l'abrogazione della corrispondente sanzione amministrativa;

b) riprodurre i predetti obblighi; in tale ipotesi, le sanzioni amministrative previste dalle norme legislative si applicano alle violazioni delle corrispondenti norme delegificate, secondo apposite disposizioni di rinvio contenute nei regolamenti di semplificazione».

Art. 3.

(Unità per la semplificazione delle norme e delle procedure)

1. Nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei ministri è costituita l'Unità per la

semplificazione delle norme e delle procedure, di seguito denominata «Unità», composta da 25 esperti nominati con le modalità di cui all'articolo 31 della legge 23 agosto 1988, n. 400, per un periodo non superiore a tre anni, non immediatamente rinnovabile. Gli esperti sono scelti tra professori universitari, magistrati ordinari, amministrativi e contabili, avvocati dello Stato, dirigenti pubblici e funzionari dei ruoli degli organi costituzionali, che possono essere collocati fuori ruolo o in aspettativa retribuita secondo le norme dei rispettivi ordinamenti, nonchè fra esperti, anche estranei all'amministrazione, dotati di elevata professionalità nei settori della redazione di testi normativi, della analisi economica, della valutazione di impatto delle norme e dell'analisi costi-benefici della regolazione, del diritto comunitario, del diritto pubblico comparato, della linguistica, della scienza e tecnica dell'organizzazione.

2. Ai lavori dell'Unità può, altresì, partecipare, per l'amministrazione direttamente interessata dal provvedimento in esame, un rappresentante designato dal Ministro competente.

3. L'Unità fornisce agli uffici legislativi della Presidenza del Consiglio dei ministri e del Ministro delegato per la funzione pubblica il supporto occorrente a dare attuazione ai processi di delegificazione, semplificazione e codificazione.

4. Ai componenti dell'Unità è corrisposto un compenso determinato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, secondo le modalità di cui all'articolo 32, comma 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

5. L'Unità è assistita da una segreteria tecnica di livello dirigenziale generale, composta da un contingente di personale pari a 40 unità, oltre al dirigente, che integra la consistenza organica di cui alle tabelle allegate alla legge 23 agosto 1988, n. 400. Per il reclutamento di 20 unità del predetto personale si procede con le proce-

ture di cui all'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449. Le restanti 20 unità e, in sede di prima applicazione della presente legge, tutte le 40 unità previste, sono individuate attraverso le procedure di mobilità o nell'ambito delle amministrazioni pubbliche e poste in posizione di comando o fuori ruolo, o assunte con contratto a tempo determinato, disciplinato dalle norme di diritto privato, di durata non superiore a due anni, rinnovabile. Si applica l'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127.

6. Con la relazione annuale di semplificazione di cui al comma 1 dell'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, il Presidente del Consiglio dei ministri, o il Ministro per la funzione pubblica da lui delegato, fornisce anche indicazioni sull'attività dell'Unità e dei suoi componenti, individuando, eventualmente, indirizzi migliorativi o correttivi.

7. La relazione di cui al comma 6, decorso cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, delinea altresì il bilancio complessivo dell'attività di semplificazione, valuta l'efficacia degli strumenti previsti dalla legge medesima e indica, eventualmente, la soppressione di quelli già istituiti, ivi compresa l'Unità, e la loro sostituzione con strumenti alternativi.

Art. 4.

(Analisi dell'impatto della regolamentazione)

1. La relazione che accompagna gli schemi degli atti normativi adottati dal Governo e i regolamenti ministeriali od interministeriali, che disciplinano, anche parzialmente, aspetti organizzativi o procedurali dell'attività amministrativa, contiene l'analisi dell'impatto della regolamentazione (AIR), secondo la disciplina del comma 2.

2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati, anche a titolo speri-

mentale, i tempi e le modalità di effettuazione dell'AIR e di redazione delle relazioni di cui al comma 1.

Art. 5.

(Codificazione)

1. Il Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, adotta il programma di codificazione delle norme legislative e regolamentari che disciplinano le materie elencate:

- a) nell'articolo 4, comma 4, e nell'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni;
- b) nelle leggi annuali di semplificazione;
- c) nell'allegato 3 della presente legge.

2. Alla codificazione si procede mediante l'emanazione di testi unici riguardanti materie e settori omogenei, comprendenti, in un unico contesto e con le opportune evidenziazioni, le disposizioni legislative e regolamentari. La codificazione si attiene alle seguenti modalità:

- a) delegificazione delle norme di legge concernenti gli aspetti organizzativi e procedurali, secondo i criteri previsti dall'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni;
- b) puntuale individuazione del testo vigente delle norme;
- c) esplicita indicazione delle norme abrogate, anche implicitamente, da successive disposizioni;
- d) coordinamento formale del testo delle disposizioni vigenti, apportando le modifiche strettamente necessarie per garantire la coerenza logica e sistematica della normativa anche al fine di adeguare e semplificare il linguaggio normativo;
- e) esplicita indicazione delle disposizioni, non inserite nel testo unico, che restano comunque in vigore;
- f) esplicita abrogazione di tutte le rimanenti disposizioni, non richiamate, che

regolano la materia oggetto di delegificazione;

g) aggiornamento periodico, almeno ogni sette anni dalla data di entrata in vigore di ciascun testo unico;

h) indicazione, per i testi unici concernenti la disciplina della materia universitaria, delle norme che ciascuna università può disapplicare mediante l'adozione dello statuto e dei regolamenti di autonomia.

3. Dalla data di entrata in vigore di ciascun testo unico sono comunque abrogate le norme che regolano la materia oggetto di delegificazione, non richiamate ai sensi della lettera *e*) del comma 2.

4. I testi unici sono emanati con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con i Ministri interessati, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari e del Consiglio di Stato. Decorso trenta giorni dalla richiesta di parere alle Commissioni, i testi unici possono essere comunque emanati. Resta salvo quanto disposto dal decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

5. Il Governo può demandare la redazione degli schemi di testi unici ai sensi dell'articolo 14, 2°, del testo unico delle leggi sul Consiglio di Stato, approvato con regio decreto 26 giugno 1924, n. 1054, al Consiglio di Stato, che ha la facoltà di avvalersi di esperti, in discipline non giuridiche, in numero non superiore a cinque, scelti anche tra quelli di cui al comma 1 dell'articolo 3 della presente legge. Sugli schemi redatti dal Consiglio di Stato non è acquisito il parere dello stesso previsto ai sensi dell'articolo 16, primo comma, 3°, del citato testo unico approvato con regio decreto n. 1054 del 1924, dell'articolo 17, comma 25, della legge 15 maggio 1997, n. 127, e del comma 4 del presente articolo.

6. Le disposizioni contenute in un testo unico non possono essere abrogate, derogate, sospese o comunque modificate se non

in modo esplicito, mediante l'indicazione precisa delle fonti da abrogare, derogare, sospendere o modificare. La Presidenza del Consiglio dei ministri adotta gli opportuni atti di indirizzo e di coordinamento per assicurare che i successivi interventi normativi incidenti sulle materie oggetto di codificazione siano attuati esclusivamente mediante la modifica o l'integrazione delle disposizioni contenute nei testi unici.

Art. 6.

(Norme finali)

1. Le attività di semplificazione e di codificazione previste dalla presente legge, dall'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, e dall'articolo 1 della legge 16 giugno 1998, n. 191, riguardano, nelle materie ivi previste, anche le norme procedurali o organizzative introdotte fino alla data di entrata in vigore della presente legge, nonché le norme introdotte entro un anno dalla stessa data.

2. È abrogato l'articolo 1, comma 15, della legge 16 giugno 1998, n. 191.

3. È fatta salva la previsione della legge 8 ottobre 1997, n. 352.

4. Dopo il terzo periodo del comma 22 dell'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, è inserito il seguente: «Al personale di cui al presente comma sono attribuiti l'indennità e il trattamento economico accessorio spettante al personale di ruolo della Presidenza del Consiglio dei ministri.». Conseguentemente nel predetto terzo periodo sono soppresse le parole: «e accessorio».

5. Ai fini dell'attuazione della presente legge, i segretari comunali comunque in servizio presso il Dipartimento della funzione pubblica, ai sensi dell'articolo 18, comma 14, del decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 1997, n. 465, o dell'articolo 39, comma 22, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, possono essere collocati o mantenuti in posizione di fuori ruolo con

decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, anche dopo il trasferimento alle amministrazioni di destinazione e con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge. Gli oneri relativi al trattamento economico, fondamentale ed accessorio, dei predetti dipendenti rimangono a carico dell'Agenzia autonoma per la gestione dell'albo dei segretari comunali fino alla data del trasferimento alle amministrazioni di destinazione; successivamente sono a queste imputati. Analogamente si provvede, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica, per i segretari comunali in servizio presso il Ministero dell'interno ai sensi dell'articolo 34, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 1997, n. 465.

Art. 7.

(Copertura finanziaria)

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 710 milioni per l'anno 1998, in lire 4915 milioni per l'anno 1999 ed in lire 4915 milioni per l'anno 2000, nonchè in lire 4060 milioni annui a decorrere dall'anno 2001, si provvede, per il triennio 1998-2000, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1998, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

ALLEGATO 1

(articolo 1, comma 1)

PROCEDIMENTI DA SEMPLIFICARE

- 1) *Procedimento per le concessioni e locazioni di beni immobili demaniali e patrimoniali dello Stato a favore di enti o istituti culturali, degli enti pubblici territoriali, delle aziende sanitarie locali, di ordini religiosi e degli enti ecclesiastici.*

legge 11 luglio 1986, n. 390;

- 2) *Procedimento per l'apposizione dei termini per le denunce di infortunio sul lavoro e di malattie professionali*

testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, articoli 53 e 54.

- 3) *Procedimento di classificazione delle industrie insalubri*

testo unico approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265; decreto del Ministro della sanità 5 settembre 1994, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 220 del 20 settembre 1994.

- 4) *Procedimenti inerenti la nautica da diporto*

legge 11 febbraio 1971, n. 50.

- 5) *Procedimento di cancellazione dal registro prefettizio e dallo schedario generale della cooperazione ai sensi dell'articolo 15 della legge n. 59 del 1992*

legge 31 gennaio 1992, n. 59, articolo 15, comma 5.

- 6) *Procedimento di sostituzione del liquidatore ordinario*

codice civile, articolo 2545;

decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577.

- 7) *Procedimento di notifica e riscossione dei contributi per le ispezioni ordinarie nei confronti delle società cooperative*

decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577;

decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 8 ottobre 1973, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 271 del 19 ottobre 1973; legge 31 gennaio 1992, n. 59.

8) *Procedimenti relativi ai servizi certificativi del casellario giudiziale*

- regio decreto 18 giugno 1931, n. 778;
- regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1404, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 maggio 1935, n. 835, articolo 24;
- regio decreto-legge 16 aprile 1936, n. 771, convertito dalla legge 28 maggio 1936, n. 1059;
- regio decreto 22 ottobre 1936, n. 1981;
- legge 23 marzo 1956, n. 182, articolo 9;
- legge 24 novembre 1981, n. 689, articoli 73 e 81;
- legge 6 aprile 1984, n. 57, articolo 1, nonchè tabella A: articolo 4, lettera *b*), e articolo 14;
- codice di procedura penale, articoli 685, 686, 687, 688 e 689;
- norme approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, articoli 110, 194, 195, 196, 197 e 237;
- disposizioni approvate con decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448, articoli 14 e 15;
- norme approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 272, articoli 18 e 19;
- legge 21 febbraio 1989, n. 99, articoli 2, 3 e 10;
- legge 10 ottobre 1996, n. 525, articolo 3, comma 2, lettera *b*).

9) *Procedimento di gestione e alienazione dei beni sequestrati e confiscati*

- codice di procedura penale, articolo 259;
- norme approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271;
- decreto del Ministro di grazia e giustizia 30 settembre 1989, n. 334;
- regolamento approvato con regio decreto 9 febbraio 1896, n. 25;
- legge 7 marzo 1996, n. 109.

10) *Procedimento relativo alle spese di giustizia*

- regio decreto 23 dicembre 1865, n. 2701;
- regio decreto 23 dicembre 1865, n. 2700.

11) *Procedimento per la determinazione e la liquidazione dei compensi spettanti ad ausiliari del giudice*

- legge 8 luglio 1980, n. 319, articolo 11.

12) *Procedimento di proroga dei termini di decadenza in conseguenza del mancato funzionamento degli uffici giudiziari*

- decreto legislativo 9 aprile 1948, n. 437.

13) *Procedimento di predisposizione ed approvazione dei regolamenti interni degli istituti penitenziari*

- legge 26 luglio 1975, n. 354, articolo 16;

decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1976, n. 431, articolo 34.

- 14) *Procedimento per il monitoraggio del ricovero dei minori in istituti di assistenza e sullo svolgimento di ispezioni nei medesimi*

legge 4 maggio 1983, n. 184, articolo 9, commi quarto e quinto.

- 15) *Procedimento relativo al reperimento delle parti destinatarie delle notifiche*

testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, articoli 52 e 55;

testo unico approvato con decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, articolo 49.

- 16) *Procedimento per il passaggio del personale non idoneo all'espletamento dai servizi di polizia, ad altri ruoli della polizia di Stato*

decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 339.

- 17) *Procedimento per la compilazione del rapporto informativo e l'attribuzione del giudizio complessivo al personale della pubblica sicurezza*

testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, articolo 53;

decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, articoli da 62 a 67.

- 18) *Procedimento per l'attribuzione della qualifica di agente di pubblica sicurezza agli agenti di custodia e guardie notturne dipendenti da altre amministrazioni dello Stato e della regione Sicilia*

testo unico approvato con regio decreto 31 agosto 1907, n. 690, articolo 43;

regio decreto 20 agosto 1909, n. 666, articolo 81.

- 19) *Procedimento di rilascio della licenza di collezione di armi comuni da sparo*

testo unico approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, articoli 31 e 32;

legge 18 aprile 1975, n. 110, articolo 10, comma sesto;

regolamento approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, articolo 47.

- 20) *Procedimento per la denuncia all'istituto assicuratore ed all'Autorità locale di pubblica sicurezza da parte del datore di lavoro degli infortuni da cui siano colpiti i dipendenti prestatori d'opera e prognosticati non guaribili entro tre giorni*

testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, articoli 53 e 54.

21) *Procedimento finalizzato alla conclusione di contratti di locazione di immobili da destinare ad uffici pubblici*

regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440;

regio decreto 23 maggio 1924, n. 827;

regolamento approvato con regio decreto 20 giugno 1929, n. 1058;

decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1955, n. 72, articoli 3 e 4;

legge 16 settembre 1960, n. 1014;

legge 27 luglio 1978, n. 392;

legge 15 dicembre 1990, n. 396.

22) *Procedimento di rilascio del duplicato della patente di guida in caso di smarrimento, sottrazione o distruzione dell'originale*

decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, articolo 127.

23) *Procedimento di rilascio del duplicato della carta di circolazione in caso di smarrimento, sottrazione o distruzione dell'originale*

decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, articolo 95, commi 3, 4 e 5

24) *Procedimenti per la definizione dei rapporti patrimoniali con le imprese ex concessionarie di ferrovie*

testo unico approvato con regio decreto 9 maggio 1912, n. 1447.

25) *Procedimento per la rimozione d'ufficio delle navi sommerse nei porti*

codice della navigazione, articolo 73;

regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328, articoli 90, 91 e 92.

26) *Procedimento per la decisione del ricorso gerarchico improprio presentato alla commissione centrale dei raccomandatari marittimi contro i provvedimenti della commissione locale*

legge 4 aprile 1977, n. 135, articolo 14.

27) *Procedimento per l'immatricolazione, i passaggi di proprietà e la reimmatricolazione*

decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, Capo III, Sezione III.

28) *Procedimento di autorizzazione all'esercizio dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto*

legge 8 agosto 1991, n. 264, articoli 2 e 5.

- 29) *Procedimento di iscrizione nel registro dei revisori contabili*
legge 13 maggio 1997, n. 132, articolo 2.
- 30) *Procedimenti di erogazione dei contributi del fondo unico dello spettacolo.*
legge 30 aprile 1985, n. 163;
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 maggio 1996,
pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 237 del 9 ottobre 1996.
- 31) *Procedimento di autorizzazione all'attività delle autoscuole*
decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, articolo 123;
decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 17 maggio
1995, n. 317.
- 32) *Procedimento di certificazione di bilancio per le società cooperative*
legge 31 gennaio 1992, n. 59, articolo 15.
- 33) *Procedimento di disciplina delle attività di formazione professionale*
legge 21 dicembre 1978, n. 845, articolo 5.
- 34) *Procedimento per l'alienazione di beni mobili*
regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, articolo 35;
decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1955, n. 72, arti-
colo 2;
regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica
5 giugno 1976, n. 1076, articoli da 361 a 388.
- 35) *Procedimento per il rilascio della presa d'atto ex articolo 126 del
testo unico delle leggi di pubblica sicurezza*
testo unico approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, ar-
ticolo 126.
- 36) *Procedimento di reinscrizione dei residui passivi perenti*
regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, articolo 36.
- 37) *Procedimento per la concessione in uso di beni immobili di interes-
se artistico o storico di proprietà dello Stato o di enti pubblici ter-
ritoriali in favore di enti o istituti culturali, ordini religiosi, enti ec-
clesiastici o associazioni di volontariato*
legge 11 luglio 1986, n. 390.
- 38) *Procedimento per la prestazione del giuramento di fedeltà degli im-
piegati dello Stato*

testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, articolo 11.

39) *Procedimento di denuncia di inizio attività per opere edilizie minori*

decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493, articolo 4;
legge 5 agosto 1978, n. 457, articolo 48;
legge 24 dicembre 1979, n. 650, articolo 2, sesto comma;
legge 28 febbraio 1985, n. 47, articolo 26.

40) *Procedimento per la proposizione e la decisione di ricorsi straordinari al Presidente della Repubblica*

decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199;
legge 6 dicembre 1971, n. 1034, articolo 20;
legge 21 dicembre 1950, n. 1018, articolo 7;
testo unico approvato con regio decreto 26 giugno 1924, n. 1054, articoli 15 e 16;
regio decreto 21 aprile 1942, n. 444, articoli 60 e 61;
direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri 27 luglio 1993, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 176 del 29 luglio 1993;
legge 15 maggio 1997, n. 127, articolo 17, comma 25.

41) *Procedimento per il rilascio della autorizzazione alla somministrazione di alimenti e bevande da parte di circoli culturali privati*

testo unico approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773;
testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;
decreto del Ministro dell'interno 17 dicembre 1992, n. 564.

42) *Procedimento di concessione e riscossione delle agevolazioni all'editoria in materia di servizi telefonici.*

legge 5 agosto 1981, n. 416.

43) *Procedimento per l'approvazione tecnica dei progetti delle dighe e per la vigilanza sulla loro costruzione e sulle operazioni di controllo durante l'esercizio.*

regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 1° novembre 1959, n. 1363;
decreto-legge 8 agosto 1994, n. 507, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 ottobre 1994, n. 584, articolo 2.

44) *Procedimento per lo scarto dei documenti degli uffici dello Stato*

decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, articoli 25 e 27;

decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1975, n. 854, articolo 3;

decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 344.

45) *Procedimento per i pagamenti da e per l'estero in nome e per conto delle amministrazioni dello Stato*

regio decreto 23 maggio 1924, n. 827;

legge 3 marzo 1951, n. 193;

decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367.

46) *Procedimento per:*

– *il supporto all'attività della delegazione regionale per la negoziazione degli accordi nazionali del personale sanitario convenzionale con il Servizio sanitario nazionale;*

– *l'accertamento della maggiore rappresentatività sindacale delle organizzazioni sindacali ai fini della contrattazione;*

– *verifica e monitoraggio dei risultati degli accordi nazionali del personale sanitario convenzionale attraverso gli osservatori consultivi permanenti per il necessario indirizzo e coordinamento.*

legge 30 dicembre 1991, n. 412, articolo 4, comma 9;

decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, articolo 18, comma 9.

47) *Procedimento di gestione, di custodia di destinazione e di alienazione di autoveicoli e tabacchi lavorati oggetto di confisca*

codice di procedura penale, articoli 259, 260, 262, 263 e 264;

norme approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, articoli 83, 84 e 86;

decreto del Ministro di grazia e giustizia 30 settembre 1989, n. 334, articoli 10, 11, 12 e 13;

testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, articoli 301 e 301-bis;

decreto legislativo 9 novembre 1990, n. 375, articolo 4;

legge 13 luglio 1965, n. 836;

decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 571, articoli 16 e 17;

decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, articolo 213;

legge 24 novembre 1981, n. 689, articolo 19;

regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440;

regio decreto 23 maggio 1924, n. 827;

testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, articoli 100 e 101;

legge 7 marzo 1996, n. 109, articoli 1, 2 e 3;

decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, articolo 47-bis;

decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, articolo 12-sexies;

legge 6 marzo 1998, n. 40, articolo 10.

48) *Procedimento per la semplificazione della procedura di nomina dei componenti delle commissioni tributarie.*

decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, articoli 3, 4, 5, 9 e 11, nonchè tabelle E ed F.

ALLEGATO 2

(articolo 1, comma 1)

PROCEDIMENTI STRUMENTALI DA DISCIPLINARE IN MODO UNIFORME AI SENSI DELL'ARTICOLO 1, COMMA 4, LETTERA C), DELLA LEGGE N. 59 DEL 1997

1) *Procedimento di comando e trasferimento presso altre amministrazioni*

decreto-legge 12 maggio 1995, n. 163, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 luglio 1995, n. 273;

decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 ottobre 1994, n. 770;

decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1993, n. 104;

decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 marzo 1993, n. 68;

decreto-legge 29 settembre 1992, n. 393, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 novembre 1992, n. 460;

legge 23 luglio 1991, n. 223;

decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 maggio 1991, n. 191;

decreto-legge 29 marzo 1991, n. 108, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° giugno 1991, n. 169;

legge 29 dicembre 1988, n. 554;

decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 dicembre 1988, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 306 del 31 dicembre 1988;

decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 agosto 1988, n. 325;

decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, articolo 56.

2) *Procedimento di collocamento fuori ruolo*

decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 marzo 1993, n. 68;

legge 8 giugno 1966, n. 425, articoli 2 e 3;

decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1972, n. 170;

testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, articolo 58;

legge 27 luglio 1962, n. 1114, articolo 1.

3) *Procedimento di dispensa dal servizio*

testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, articoli 71,129 e 130;

testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, articolo 22;

testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1967, n. 1417, articoli da 106 a 109;

decreto legislativo 12 marzo 1993, n. 85, articolo 22;

decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, articolo 77;

legge 27 dicembre 1973, n. 850, articolo 2;

decreto del Presidente della Repubblica 10 aprile 1984, n. 210, articolo 14;

decreto-legge 4 agosto 1987, n. 325, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 1987, n. 402, articolo 15;

legge 5 dicembre 1988, n. 521, articolo 21;

decreto del Presidente della Repubblica 20 maggio 1987, n. 270, articolo 24;

legge 16 marzo 1987, n. 123, articolo 15;

legge 23 ottobre 1960, n. 1196;

decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229, Capo XI;

legge 3 aprile 1958, n. 460, articolo 32.

4) *Procedimento di collocamento in aspettativa*

testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, articoli 67-70;

testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, articolo 88;

legge 8 giugno 1966, n. 425, articolo 1;

decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, articolo 13;

legge 27 dicembre 1985, n. 816;

legge 18 marzo 1968, n. 249, articolo 45;

decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, articolo 71;

decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1988, n. 395, articolo 9.

5) *Procedimento di congedo straordinario*

testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, articolo 37;

decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, articolo 30;

decreto-legge 25 gennaio 1982, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1982, n. 98;

decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, articolo 13;
legge 30 marzo 1971, n. 118, articolo 26;
legge 9 dicembre 1977, n. 903.

6) *Procedimento di liquidazione della pensione*

decreto del Presidente della Repubblica 8 agosto 1986, n. 538;
decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1983, n. 131, articoli 30, 30-bis e 30-ter;
testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, articoli da 204 a 208;
legge 7 agosto 1985, n. 428, articolo 3;
legge 3 maggio 1967, n. 315, articolo 26.

7) *Procedimento di liquidazione una tantum*

testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092;
legge 2 aprile 1958, n. 322.

8) *Procedimento per la riammissione in servizio*

testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, articolo 132.

9) *Procedimento per la nomina in ruolo*

testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, articolo 10.

10) *Procedimento di astensione dal lavoro delle lavoratrici madri*

legge 30 dicembre 1971, n. 1204, articoli da 4 a 30;
decreto del Presidente della Repubblica 25 novembre 1976, n. 1026, articolo 18.

11) *Procedimento per il riscatto*

testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, articolo 13;
decreto-legge 1° ottobre 1982 n. 694, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 1982, n. 881.

12) *Procedimento per l'irrogazione di sanzioni disciplinari*

testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica
10 gennaio 1957, n. 3;
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, articolo 59.

13) *Procedimento di spese in economia*

regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440;
legge 5 agosto 1978, n. 468;
decreto del Presidente della Repubblica 21 settembre 1994, n. 754,
articolo 15;
decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1994, n. 442;
decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 359;
decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 573, arti-
colo 10;
decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1993, n. 600;
decreto del Presidente della Repubblica 11 novembre 1992,
n. 552;
decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 1991, n. 153;
decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1990, n. 299;
decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 1990, n. 116;
decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 1989,
n. 391;
decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1985, n. 91;
decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1988, n. 71;
decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1987, n. 433;
decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 1986, n. 139;
decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1986, n. 36;
decreto del Presidente della Repubblica 18 luglio 1972, n. 555;
regio decreto 1° marzo 1925, n. 394;
decreto del Presidente della Repubblica 18 luglio 1975, n. 520;
regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica
17 maggio 1978, n. 509;
decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1979, n. 461;
decreto del Presidente della Repubblica 27 luglio 1981, n. 489;
regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica
25 settembre 1981, n. 758;
decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1984, n. 471;
decreto del Presidente della Repubblica 7 febbraio 1985, n. 90;
decreto del Presidente della Repubblica 1° aprile 1985, n. 166;
decreto del Presidente della Repubblica 27 settembre 1985, n. 686;
decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1986, n. 36.

14) *Procedimento per la riscossione dei diritti e tasse spettanti
agli archivi notarili per le attività svolte*

regolamento approvato con regio decreto 6 maggio 1929, n. 970,
articoli 8 e 9;

legge 17 maggio 1952, n. 629, articolo 14;

legge 22 novembre 1954, n. 1158, articoli 40, 41, 42 e 44.

ALLEGATO 3

(articolo 5, comma 1)

MATERIE OGGETTO DI CODIFICAZIONE

- 1) *Ambiente e tutela del territorio*
- 2) *Urbanistica ed espropriazione*
- 3) *Finanze e tributi*
- 4) *Documentazione amministrativa e anagrafica*
- 5) *Agricoltura*
- 6) *Pesca e acquacoltura*
- 7) *Università e ricerca.*

